SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
11 marzo 1986 *

Nella causa 293/84,

Vincenzo Sorani e altri 10 dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 18 A, rue des Glacis,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/B/2/82 di non ammetterli agli esami di tale concorso,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori J. Joliet, presidente di sezione, G. Bosco e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1984, il sig. Vincenzo Sorani ed altri 10 dipendenti di categoria C in servizio presso la Commissione delle Comunità europee hanno proposto un ricorso mirante all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami COM/B/2/82, per la costituzione di una riserva di viceassistenti, di viceassistenti di segreteria e di viceassistenti tecnici, di non ammetterli agli esami del concorso.

2 I ricorrenti erano stati informati, con lettera del capo della divisione « Assunzioni » in data 15 giugno 1984, del fatto che la commissione giudicatrice del concorso, dopo aver effettuato un esame comparativo di tutte le candidature, basandosi, nella sua valutazione, su un insieme di elementi quali l'esperienza professionale precedente e successiva all'assunzione, la formazione generale e/o specifica, la formazione complementare, i rapporti informativi, le mansioni svolte alla data della presentazione delle candidature, la mobilità, non aveva ritenuto di poterli iscrivere nell'elenco dei candidati ammessi agli esami.

3 Questa comunicazione aveva indotto gli interessati a chiedere che la commissione giudicatrice riesaminasse i loro atti di candidatura e che, in ogni caso in cui venisse confermata una decisione di rigetto, essa indicasse quale delle condizioni di ammissione agli esami non fosse soddisfatta.

4 In una lettera in data 7 settembre 1984, indirizzata negli stessi termini a tutti i ricorrenti, il capo della divisione « Assunzioni » comunicava loro che la commissione giudicatrice, dopo aver riesaminato le candidature, confermava la propria precedente decisione.

5 Il 5 dicembre 1984 gli interessati proponevano ricorso e al tempo stesso chiedevano alla Corte, con atto separato presentato ai sensi dell'art. 83 del regolamento di procedura, di « dichiarare e disporre che le operazioni del concorso COM/B/2/82 vanno sospese, in attesa della pronunzia nel merito ».

6 Con ordinanza 17 gennaio 1985, il presidente della prima sezione, statuendo in via provvisoria, respingeva tale domanda e riservava le spese.

7 La Commissione, convenuta, sostiene anzitutto che il ricorso è irricevibile in quanto depositato fuori termine. Essa sostiene infatti che bisogna considerare come atto che arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, la lettera 15 giugno 1984, con la quale i ricorrenti erano stati informati della decisione di non ammetterli alle prove, e non la lettera 7 settembre 1984, che si limita a confermare tale decisione ed a motivarla in modo più dettagliato.

8 I ricorrenti ritengono invece che la lettera 7 settembre 1984 conteneva elementi e motivi nuovi rispetto a quella del 15 giugno 1984.

9 Stando così le cose, si deve anzitutto accertare se la commissione giudicatrice abbia fornito solo una motivazione più dettagliata della sua decisione, come sostiene la Commissione, o abbia effettivamente adottato una nuova decisione, come affermano i ricorrenti.

10 A tal riguardo, non vi è dubbio che la decisione risultante dalla lettera 7 settembre 1984 è stata adottata in esito ad un riesame della precedente decisione di non ammissione, al quale la commissione giudicatrice ha proceduto su domanda degli interessati.

11 Infatti, non solo il testo di detta lettera menziona espressamente un « riesame » delle candidature, ma inoltre il fatto che 18 candidati che in un primo momento erano stati esclusi siano stati successivamente ammessi agli esami dimostra che il riesame è effettivamente intervenuto ed è stato effettuato in modo approfondito.

12 Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve quindi ritenere che la decisione risultante dalla lettera 7 settembre 1984 si è sostituita alla decisione anteriore e non può essere considerata come puramente confermativa di quest'ultima. Il ricorso è pertanto ricevibile.

13 A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i mezzi seguenti:

a) difetto di motivazione, o quanto meno motivazione erronea della decisione;

b) illegittimità del colloquio della commissione giudicatrice con i superiori gerarchici, senza che si sia data ai candidati la possibilità di fare osservazioni sui pareri espressi nei loro confronti;

c) errori manifesti, che avrebbero portato all'esclusione dei candidati o quanto meno di alcuni di essi;

d) violazione del legittimo affidamento.

14 Si deve esaminare anzitutto il mezzo indicato sub b), a causa della sua rilevanza di principio.

15 Con tale mezzo, i ricorrenti sostengono che il fatto che la commissione giudicatrice abbia proceduto, all'atto dell'esame delle candidature, ad un colloquio con i superiori gerarchici, nella persona degli assistenti del direttore generale di ciascuna delle direzioni generali di cui facevano parte i candidati, senza farlo seguire da un colloquio con i candidati, che consentisse a quest'ultimi di fare osservazioni sui pareri espressi nei loro confronti da detti superiori, costituisce violazione del principio del legittimo affidamento, mentre ogni dipendente deve potersi aspettare un trattamento equo da parte dell'amministrazione e, in particolare, il rispetto della norma « audiatur et altera pars ».

16 La Commissione replica che gli assistenti dei direttori generali non erano concorrenti o avversari dei candidati e che questi ultimi non possono quindi invocare il diritto alla difesa. Del resto, il colloquio con gli assistenti avrebbe costituito solo uno degli elementi dell'analisi del fascicolo di ciascun candidato e il parere degli assistenti non sarebbe stato determinante.

Ai fini dell'esame di tale mezzo, si deve osservare che, nell'ambito di un concorso, la commissione giudicatrice è chiamata a valutare elementi noti ai candidati, che si tratti dei titoli da essi presentati, delle prove da essi sostenute o dei rapporti informativi che essi hanno avuto modo di conoscere e commentare. Ciò costituisce una garanzia della regolarità del procedimento di concorso e una tutela contro ogni arbitrio, in quanto i candidati conoscono tutti gli elementi sui quali la commissione giudicatrice ha basato la propria valutazione e sono, pertanto, senz'altro in grado di contestare quest'ultima, se ritengono che non sia corretta.

Per contro, in quanto la commissione giudicatrice basi, come nella fattispecie, almeno in parte, la propria valutazione su elementi, quali le informazioni e le opinioni dei superiori gerarchici, che sono sottratti alla conoscenza dei candidati interessati, a questi ultimi non è data alcuna difesa contro affermazioni provenienti da un terzo, che, anche se possono essere perfettamente corrette, potrebbero tuttavia essere inesatte per un qualunque motivo.

Il fatto che i candidati non hanno avuto la possibilità di prendere posizione sui pareri espressi nei loro confronti dai superiori gerarchici costituisce quindi violazione di un principio che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto rispettare e inficia il procedimento che ha portato alla decisione di non ammettere i ricorrenti agli esami del concorso di cui trattasi.

Si deve quindi annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/2/82 di non ammettere i ricorrenti agli esami di tale concorso.

Sulle spese

A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/2/82, risultante dalla lettera indirizzata, negli stessi termini, a tutti i ricorrenti in data 7 settembre 1984, di non ammetterli alle prove di tale concorso, è annullata.**

2) **La Commissione è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative all'istanza di provvedimento di urgenza.**

Joliet Bosco O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 marzo 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

R. Joliet